



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n.36 /2017

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Giovanni Coppola	
Consigliere	Rossella Cassaneti	
Primo Referendario	Rossella Bocci	Relatore
Primo Referendario	Innocenza Zaffina	
Primo Referendario	Francesco Sucameli	
Primo Referendario	Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 7 marzo 2017

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista la nota n.5315 del 21/02/2017 con la quale il Sindaco del comune di Forio (Na) ha formulato istanza di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 18/2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, dott.ssa Rossella Bocci,

PREMESSO

Il Sindaco del comune di Forio, dopo aver rappresentato che l'ente non dispone di alcun dipendente con qualifica dirigenziale in dotazione organica, è inserito nella classe II ai fini dell'assegnazione del segretario comunale e vi presta servizio un segretario comunale di fascia B, ha chiesto di sapere se al Segretario dell'ente siano dovuti i diritti di rogito e in quale misura alla luce dell'interpretazione dell'art. 10 comma 2 bis del dl 90/2014, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato ad esprimere la volontà dell'ente ai sensi dell'art.50 del Tuel.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica (cfr: deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010), se sussistano i requisiti di

generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se la questione sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Sotto tale profilo il quesito è da ritenersi ammissibile, nei limiti seguenti.

Va, infatti, esclusa, in questa sede, qualsiasi valutazione circa la specifica e concreta situazione prospettata dall'ente; ciò in quanto la funzione consultiva non può interferire, ancorché potenzialmente, con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e *"non può avere ad oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e delle responsabilità, degli Enti interpellanti e dei loro organi"* (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 2/2013; deliberazione del 14 febbraio 2013, n. 22/2013). Va, in particolare, esclusa qualsiasi interferenza con le funzioni di controllo intestate a questa Sezione ai sensi degli articoli 148 e 148 bis del TUEL.

Alla luce di tali considerazioni e nei soli limiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva sopra delineati, questa Sezione si limiterà alla disamina dei principi generali inerenti la questione specificamente evidenziata nella richiesta di parere in esame, restando affidata alla scelta discrezionale dell'ente e alla sua responsabilità la soluzione del caso concreto.

MERITO

Il comma 1 dell'art. 10 cit. ha abrogato l' art. 41, quarto comma, della L. 11 luglio 1980, n. 312 in base al quale una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell' art. 30, secondo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734 è attribuita al segretario comunale. Allo stesso tempo, il secondo comma del medesimo art. 10 cit., modificando il testo dell' art. 30, co. 2 della L. n. 734 del 1973 ha previsto che *"Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"*.

Infine, in sede di conversione la L. 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 10 cit. in base al quale *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell' articolo 30, secondo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Per effetto del mutato quadro normativo, i segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai dirigenti (segretari di fascia A e B) non hanno diritto a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa.

Tale diritto, invece, resta confermato per i segretari comunali con trattamento economico non equiparato alla dirigenza (segretari di fascia C), sebbene nel nuovo limite di 1/5 dello

stipendio in godimento, più basso rispetto al precedente limite di 1/3 stabilito dall'abrogato art. 41, comma 4, della L. n. 312 del 1980.

A fronte di divergenti orientamenti (cfr. da un lato Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 275-297/2014/PAR, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 194/2014/PAR, dall'altro, una diversa, e più rigorosa lettura, propugnata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio cfr. deliberazione n. 21/2015/PAR e Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 105/2015/PAR), la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 21/QMIG/2015 del 3 luglio 2015 ha precisato: 1) in ordine alla possibilità per gli enti interessati di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali, valorizzando un'interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale, che non possa, in alcun modo, desumersi dalla lettera della norma l'attribuzione in favore degli enti di un siffatto potere di autonoma regolamentazione; 2) in relazione ai profili soggettivi della disciplina in esame, stante l'esistenza di un contrasto interpretativo tra le varie Sezioni regionali di controllo, che *"i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, specificando, peraltro, che *"...In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario"*.

Questa Sezione con il parere n. 7/2017 depositato in data 11 gennaio 2017 si è già pronunciata su quesito di identico tenore avanzato da altro comune circa l'interpretazione dell'art. 10 comma 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 sulla materia dei diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali (pubblicato sulla pagina della sezione di controllo all'indirizzo http://www.corteconti.it/attivita/corte_regioni/campania/controllo/pareri/), cui si rinvia integralmente per le motivazioni in esso contenute e in mancanza di novità normative o giurisprudenziali significative.

PQM

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Forio.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 07 marzo 2017.

Il relatore
Rossella Bocci

Il Presidente
Giovanni Coppola

Depositata in Segreteria il 07 marzo 2017

Il Direttore del Servizio di supporto
dott. Mauro Grimaldi

